

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1989

Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile

ONOREVOLI SENATORI. - Va anzitutto chiaramente precisato che il presente disegno di legge prevede norme che non riguardano la sicurezza delle munizioni dal punto di vista della loro fabbricazione, deposito, vendita e detenzione, norme che sono l'oggetto di altri provvedimenti legislativi; esso prevede esclusivamente norme di collaudo da applicare onde garantire l'incolumità degli utilizzatori delle cartucce.

Le munizioni commerciali per uso civile non sono state finora soggette in Italia ad alcuna disciplina ai fini della loro sicurezza di funzionamento e della loro conformità dimensionale.

Infatti, le leggi di polizia e i regolamenti sulle sostanze esplosive, che costituiscono le uniche fonti normative della disciplina riguar-

dante le munizioni commerciali, prescrivono norme di sicurezza per la fabbricazione, il deposito e la vendita delle munizioni, ma non prevedono anche particolari controlli sistematici nè limitazioni di caratteristiche aventi diretta relazione col loro pratico impiego.

D'altronde, difetti nella fabbricazione e nel caricamento delle munizioni possono causare danni agli utilizzatori. La determinazione di requisiti tecnici e l'assoggettamento a rigorosi controlli sistematici ed obbligatori (in analogia con quanto già in atto, da circa settant'anni, per le armi da fuoco portatili) costituisce, oggi, una necessità improcrastinabile anche in relazione agli impegni assunti dal nostro Paese in sede internazionale con specifico riferimento alla materia considerata.

L'esigenza del controllo sulle munizioni è stata soddisfatta, in sede internazionale, con la creazione di un'apposita «Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili» (CIP), istituita secondo quanto stabilito con la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969, ratificata in Italia con legge 12 dicembre 1973, n. 993. L'indicata Commissione, dopo accurato studio del problema, ha elaborato una precisa normativa che è divenuta oggetto della decisione XV-7, adottata nella XV sessione plenaria tenutasi a Dubrovnik nel giugno 1978 ed entrata in vigore per i Paesi membri il 15 gennaio 1980.

L'Italia, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 13 della decisione stessa, ne aveva chiesto ed ottenuto il rinvio per tre anni; pertanto l'obbligo per il nostro Paese dell'applicazione integrale di essa decorre dal 15 gennaio 1983 per il prodotto diretto all'esportazione verso i Paesi CIP, mentre è diventato operativo anche per il mercato interno a far data dal 15 gennaio 1985.

Scopo della normativa contenuta nel disegno di legge è, innanzitutto, quello di rendere obbligatorio un controllo delle munizioni commerciali ai fini della sicurezza di impiego secondo la normativa CIP.

Le munizioni controllate e riconosciute conformi alla citata normativa devono essere munite di apposito contrassegno per consentirne la libera circolazione in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione.

In secondo luogo, la normativa proposta mira a dare attuazione alle prescrizioni della già citata decisione della CIP che, in sintesi, prevede le seguenti forme di controllo:

a) concessione dell'abilitazione all'impiego e verifica periodica dell'efficienza delle apparecchiature di controllo negli stabilimenti di produzione che dispongono di tali apparecchiature;

b) controllo sistematico delle munizioni presso gli stabilimenti a cura dello stesso produttore, con ispezioni periodiche da parte di tecnici dei banchi di prova o degli altri organismi previsti nelle legislazioni dei vari Stati, sulle procedure di collaudo, sui risultati delle rilevazioni, sull'efficienza e rispondenza delle apparecchiature alle caratteristiche prescritte;

c) controllo, da parte del banco di prova, della fabbricazione presso quei produttori che dispongono di installazioni di misura e di collaudo preventivamente abilitate; controllo negli interscambi dei prodotti tra i vari Paesi delle caratteristiche tecniche prescritte dalla CIP per i prodotti stessi.

Illustrate le linee generali del provvedimento, si passa ora all'esame dell'articolato.

L'articolo 1 del disegno di legge definisce le munizioni per uso civile e ne prevede, in via generale, l'obbligo del controllo secondo le prescrizioni tecniche adottate dalla CIP e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'articolo 2 individua l'oggetto del controllo, con riguardo, da una parte, alla regolare apposizione dei marchi distintivi sulle unità di imballaggio elementare e su ciascuna cartuccia, dall'altra, all'esatto adempimento delle prove di funzionalità secondo le prescrizioni tecniche poste dalla legge e dalle decisioni della Commissione internazionale permanente per quanto attiene alla verifica dei parametri dimensionali, della pressione media, della sicurezza di funzionamento.

Gli articoli 3 e 4, oltre a dettare particolari cautele relative all'imballaggio ed al trasporto, impongono l'obbligo di indicazioni idonee all'identificazione del fabbricante, dei lotti di produzione, dell'effettuazione delle prove.

L'articolo 5 riguarda il controllo delle dimensioni, delle pressioni o parametri equivalenti, nonché della sicurezza di funzionamento, secondo le prescrizioni della Commissione internazionale permanente.

L'articolo 6 individua nel Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) l'organo competente ad effettuare le prove prescritte dalla legge; la competenza ad effettuare le prove è estesa anche ad eventuali sezioni del Banco che, a norma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, dovessero costituirsi in altre località.

Con l'articolo 7 vengono fissati i poteri di sorveglianza del Banco nazionale di prova nel corso delle operazioni di controllo prescritte dalla legge e dalle norme tecniche poste con le decisioni della Commissione internazionale permanente; mentre la vigilanza sull'applicazione della legge resta demandata al Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato che può avvalersi anche dei propri uffici periferici.

L'esecuzione del controllo è certificata da un contrassegno apposto sull'unità elementare di imballaggio con la quale le munizioni vengono poste in vendita al dettaglio. La forma e le caratteristiche del contrassegno debbono essere oggetto di particolare attenzione: per le determinazioni amministrative al riguardo, le misure di protezione in sede di commercializzazione dei prodotti ed il regime del rilascio delle autorizzazioni ai fabbricanti delle munizioni ed agli importatori appartenenti ad un Paese aderente alla Convenzione di Bruxelles, è stata prevista (articolo 8) l'istituzione di una apposita commissione avente sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, del commercio con l'estero, nonché del direttore del Banco di prova e di rappresentanti degli operatori del settore.

L'articolo 9 prevede una particolare procedura per il ritiro dal commercio di lotti di munizioni che, pur provviste del contrassegno di controllo, non risultino tuttavia, a seguito di controprove, rispondenti ai requisiti tecnici prescritti.

L'articolo 10, in dipendenza delle nuove attribuzioni del Banco di prova, ne modifica la denominazione in «Banco nazionale di prova

per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali» e integra la composizione del consiglio di amministrazione del Banco con tre rappresentanti dei fabbricanti di munizioni.

L'articolo 11 detta disposizioni per la determinazione delle tariffe dovute al Banco nazionale di prova per il controllo delle munizioni.

In particolare viene istituito l'impiego di bollini di chiusura distribuiti dal Banco di prova, consistenti in etichette di carta gommatata, di adeguate forme e dimensioni, da applicarsi, a guisa di sigillo, sull'unità d'imballaggio elementare ad attestare il pagamento del diritto di controllo.

L'articolo 12 prevede sanzioni amministrative per le violazioni alle norme della legge, con riguardo separatamente alla commercializzazione di munizioni senza contrassegno e alle altre violazioni ipotizzabili (come difformità dai requisiti dichiarati, mancanza di autorizzazioni, prove con macchinari o strumentazioni non idonei o non rispondenti alle prescrizioni tecniche previste, eccetera).

L'articolo 13 conferma la validità della vigente legislazione penale e di pubblica sicurezza in materia di munizioni.

Gli articoli 14 e 15 dettano norme transitorie sia ai fini della conferma della validità delle autorizzazioni finora rilasciate, sia allo scopo di venire incontro alle esigenze oggettive del settore produttivo interessato per l'esaurimento delle scorte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione delle munizioni commerciali per uso civile e controllo delle medesime)

1. Le munizioni per uso civile assoggettate a controllo, ai sensi della presente legge, sono quelle di qualunque tipo e calibro, fabbricate in Italia e destinate all'impiego nelle armi classificate comuni a norma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, comprese le munizioni a salve, nonchè negli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive.

2. Le munizioni di cui al comma 1 debbono essere sottoposte a controllo conformemente alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), istituita con la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969, di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.

3. Le decisioni di cui al comma 2, con gli allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante, decorso il termine di sei mesi previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento della CIP allegato alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, sono rese esecutive con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nell'emanazione del decreto medesimo il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve sentire preventivamente il Ministro dell'interno.

4. Sono altresì sottoposte ai controlli previsti dalla presente legge le munizioni comunque provenienti dall'estero e non provviste di uno dei contrassegni di controllo riconosciuti in Italia a norma dell'articolo I, paragrafo 6), della Convenzione di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.

5. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, le parole: «nonchè le armi tipo guerra» sono sostituite dalle seguenti: «le armi a salve, le armi tipo guerra».

6. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata con decisioni CIP XV-8, CIP XV-6, e successivi emendamenti».

Art. 2.

(Contenuto del controllo)

1. Il controllo delle munizioni comprende:

a) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi sulle unità di imballaggio elementare;

b) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi su ciascuna cartuccia;

c) la verifica della conformità delle caratteristiche dimensionali;

d) la verifica della pressione media delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali;

e) la verifica della sicurezza di funzionamento.

Art. 3.

(Indicazioni obbligatorie sulla unità di imballaggio elementare)

1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato.

2. L'unità di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:

a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformità alle prescrizioni;

b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;

c) il numero di identificazione del lotto e la quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare;

d) per le munizioni ad elevate prestazioni, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subito una prova speciale (prova superiore);

e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonché alle decisioni della CIP;

f) il bollino di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 4.

(Indicazioni distintive delle cartucce)

1. Su ogni cartuccia devono essere impresse le indicazioni seguenti:

a) l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione);

b) sui fondelli delle munizioni a percussione centrale, il calibro o la denominazione commerciale delle munizioni stesse;

c) per le munizioni a pallini, il diametro o la numerazione dei pallini e la lunghezza del bossolo se questa oltrepassi i 65 millimetri per i calibri 20 e superiori, ovvero i 63,5 millimetri per i calibri 24 ed inferiori.

2. Le munizioni ad elevate prestazioni devono essere identificabili mediante zigrinatura del fondello o mediante una colorazione caratteristica o con altri mezzi opportuni.

Art. 5.

(Conformità alle prescrizioni della Commissione internazionale permanente)

1. Il controllo delle dimensioni delle munizioni, delle pressioni medie delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali, nonché della sicurezza di funzionamento, si effettua secondo le prescrizioni delle decisioni della CIP entrate in vigore a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento della CIP allegato alla legge 12 dicembre 1973, n. 993.

Art. 6.

(Organi nazionali competenti per la prova delle munizioni commerciali)

1. Organi nazionali competenti ad effettuare le prove, in conformità alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni della CIP, sono il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) o le sezioni del Banco stesso che dovessero costituirsi in altre località, a norma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, come integrato dall'articolo 2 della legge 14 marzo 1968, n. 317.

2. Ai fini dell'espletamento delle prove indicate al comma 1, i delegati del Banco nazionale di prova possono effettuare il prelievo di munizioni di qualsiasi tipo e provenienza, sia presso produttori e importatori, sia presso ciascuna armeria o ciascun punto di vendita.

3. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di fabbricazione, il Banco nazionale di prova può abilitare i fabbricanti o gli importatori purchè soddisfino alle condizioni di idoneità previste.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verrà emanato un regolamento concernente le modalità per i prelievi effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti di vendita, nonché quelle relative al rimborso per le munizioni prelevate e per le prove eseguite.

5. Ai soli fini del controllo di fabbricazione, il Banco nazionale di prova può delegare produttori od organismi associativi all'uopo autorizzati e sempre comunque sotto la vigilanza del Banco stesso.

6. I compiti di cui ai commi 1 e 2 sono estesi ai Corpi di polizia.

7. I delegati del Banco nazionale di prova, trovando impedimenti durante i prelievi di munizioni, possono chiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 7.

(Soggetti autorizzati all'apposizione del contrassegno e modalità per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Le operazioni di controllo e di apposizione del contrassegno su ogni unità di imballag-

gio elementare sono effettuate sotto la sorveglianza del Banco nazionale di prova, ferma la responsabilità del fabbricante delle munizioni per ogni difetto delle medesime, per le apparecchiature utilizzate per il controllo e per lo svolgimento delle operazioni.

2. Possono essere autorizzati all'apposizione del contrassegno, oltre ai fabbricanti di munizioni, anche gli importatori che pongano in commercio munizioni prodotte in uno Stato non partecipante alla CIP. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento della commissione istituita ai sensi dell'articolo 8, previo accertamento dei seguenti requisiti:

a) che il richiedente possenga gli apparecchi di misura delle dimensioni, delle pressioni o dei parametri equivalenti per il tipo di munizioni e disponga del personale capace di utilizzarli, oppure abbia affidato il controllo della sua produzione ad una autorità riconosciuta;

b) che i controlli abbiano dimostrato che le munizioni fabbricate sono conformi alle prescrizioni previste dalla presente legge ed alle decisioni, compresi gli allegati tecnici, adottate dalla CIP.

3. L'autorizzazione è revocata qualora vengano meno le condizioni sopra previste.

4. Nell'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza, il direttore del Banco nazionale di prova o di una sezione del Banco stesso può, con effetto immediato, inibire l'apposizione del contrassegno su lotti giudicati non conformi ai requisiti prescritti. Il provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni, innanzi alla commissione indicata all'articolo 8.

Art. 8.

(Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita una commissione, composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, quale presidente, da un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato, da due rappresentanti degli

operatori del settore e da tre esperti in materia di produzione di armi, munizioni o polveri propellenti, nonché da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quale segretario.

2. I componenti della commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati.

3. La commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di adottare i provvedimenti opportuni in caso di immissioni in commercio di munizioni non rispondenti ai requisiti tecnici prescritti; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La commissione svolge altresì funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della Commissione internazionale permanente ed esprime parere motivato ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento allegato alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni adottate dalla CIP successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

5. La commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9.

6. La commissione svolge anche il compito di stabilire le caratteristiche ed il valore dei bollini di cui all'articolo 11.

Art. 9.

*(Vigilanza del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato)*

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni poste con la presente legge e con le decisioni della CIP spettano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana-

to che può avvalersi anche dei propri uffici periferici.

2. Ove si constati che uno o più lotti di munizioni, provvisti del contrassegno di controllo, non siano rispondenti ai requisiti prescritti, previo l'espletamento di una ulteriore prova presso il Banco nazionale di prova è disposto il ritiro del lotto o dei lotti dal commercio. Il provvedimento è adottato, senza indugio, dal direttore del Banco nazionale di prova o dal direttore della sezione del Banco stesso.

3. Qualora la difformità dai requisiti di cui al comma 2 riguardi unicamente eccesso di pressioni, o parametri equivalenti, il fabbricante può essere autorizzato a rimettere in vendita le munizioni dopo aver apposto le indicazioni previste per le munizioni ad elevate prestazioni le quali sviluppano pressioni superiori a quelle normali.

4. Nel caso di ritiro del lotto o dei lotti dal commercio, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica il provvedimento all'ufficio permanente della Commissione internazionale permanente, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei lotti stessi.

5. Gli accertamenti previsti nei commi precedenti possono essere richiesti anche dall'Autorità di pubblica sicurezza, dai Corpi di polizia e dalla magistratura ordinaria, che possono disporre visite presso fabbriche, officine, negozi e magazzini di munizioni e richiedere l'eventuale ripetizione delle prove presso il Banco nazionale di prova.

Art. 10.

(Nuova denominazione del Banco nazionale di prova e integrazione del consiglio di amministrazione del Banco stesso)

1. In relazione alle nuove attribuzioni previste dalla presente legge, il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia assume la denominazione di «Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali».

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, del consiglio di amministrazione del Banco nazio-

nale di prova fanno parte anche un rappresentante degli industriali fabbricanti di munizioni, un rappresentante degli artigiani fabbricanti di munizioni e un rappresentante dei fabbricanti di componenti di munizioni.

Art.11.

(Tariffe per il controllo delle munizioni)

1. I fabbricanti, i caricatori e gli importatori di munizioni devono apporre sull'unità di imballaggio elementare, di cui all'articolo 3, un bollino di chiusura attestante il pagamento del diritto di controllo. Tali bollini, stampati dal Poligrafico dello Stato, vengono distribuiti dal Banco nazionale di prova. Il valore di tali bollini è stabilito dalla commissione di cui all'articolo 8 della presente legge.

2. Per far fronte alle esigenze di adeguamento organizzativo e agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, al Banco nazionale di prova viene concesso in via straordinaria un contributo di lire 1.000 milioni per l'anno di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma di utilizzazione del contributo di cui al comma 2 sarà preventivamente sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà con proprio decreto le procedure di erogazione.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in un miliardo di lire per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga, in negozi o relativi magazzini,

munizioni soggette a prova che risultino sprovviste del contrassegno e del bollino comprovante l'avvenuto pagamento del diritto di controllo o che non abbiano superato la prova, è punito con la sanzione amministrativa da lire 700.000 a lire 7.000.000

2. Per i fabbricanti e gli importatori, autorizzati ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, che mettano in commercio munizioni senza contrassegno o senza bollino, oppure che non abbiano superato la prova, è prevista la revoca temporanea della licenza fino a un periodo di dodici mesi e la revoca definitiva in caso di recidiva.

3. Per le altre violazioni alle norme della presente legge, senza pregiudizio della procedura prevista dall'articolo 9 per le munizioni provviste del contrassegno di controllo ma non conformi alle prescrizioni tecniche, si applica la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000.

4. Le sanzioni vengono irrogate dagli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato competenti per territorio (UPICA), ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

Art. 13.

*(Rinvio alla normativa vigente
in materia di munizioni)*

1. Restano ferme le vigenti disposizioni, legislative e regolamentari, penali e di pubblica sicurezza, compresa la legislazione speciale, in materia di fabbricazione, importazione ed esportazione, anche temporanea, commercio, acquisto e vendita, detenzione e cessione a qualunque titolo della detenzione medesima, deposito, trasporto, porto, nonchè intermediazione, aventi ad oggetto le munizioni di qualsiasi genere.

Art. 14.

(Norma transitoria)

1. Restano valide le autorizzazioni per l'applicazione del contrassegno rilasciato dal Ban-

co nazionale di prova per le armi da fuoco portatili ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 21 ottobre 1981.

2. Le imprese interessate sono tenute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trasmettere copia delle autorizzazioni ricevute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

(Esaurimento scorte)

1. Le munizioni non conformi alle prescrizioni della presente legge non possono essere poste in commercio, o in qualunque modo cedute a terzi, oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.